



COMUNE DI BRUGINE

PROVINCIA DI PADOVA

PIANO COMMERCIALE PER IL COMMECIO SULLE AREE PUBBLICHE

- **Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20/12/2005**
- **Publicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13/01/2005 al n. 68 del registro delle pubblicazioni;**
- **Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31/01/2006 al n. 120 del registro delle pubblicazioni**



COMUNE DI BRUGINE

PROVINCIA DI PADOVA

DETERMINAZIONE DELLE AREE

PER IL COMMERCIO SU AREE

PUBBLICHE

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (DLgs114);

b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico (DLgs114);

c) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi (DLgs114);

d) per **mercato a merceologia esclusiva**: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa (LR 10/01);

e) per **mercati straordinari**: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati (LR 10/01);

f) per **posteggi isolati**: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque (LR 10/01);

g) per **mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti (LR 10/01);

h) per **mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti (LR 10/01);

i) per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno (LR 10/01). Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

j) per **presenze effettive** in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera (DLgs114), con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

k) per **presenze** in un **mercato**: il numero delle volte in cui un operatore (precario) si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale (DLgs114), purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio (DGR1902);

l) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (DLgs114);

m) per **autorizzazione** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso società, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; (DLgs114 – Circ.Minindustria nr. 3506/2001);

n) per **autorizzazione temporanea**: l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte già iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs114, in occasione di manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione. (LR 10/01);

o) per **posteggio**: la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche (DLgs114), delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento, da utilizzarsi di regola con l' autoveicolo di servizio.

p) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato (DGR1902);

q) per **ampliamento**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;

r) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli (DLgs114);

s) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del DLgs114 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare (DLgs114);

t) per **tipologia merceologica**: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.

u) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

v) per **operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

w) per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

x) per **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2000. Ai sensi e per gli effetti di detta ordinanza si intende per:

- **commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari**: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 dell'OMS2002;

- **mercato in sede propria:** il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- **mercato su strada:** il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- **costruzione stabile:** un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
- **negozio mobile:** il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- **banco temporaneo:** insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- **operatori:** i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;
- **somministrazione di alimenti e bevande:** la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti ;
- **alimento deperibile:** qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
- **acqua potabile:** acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1988, n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE

Ricognizione delle aree e dei posteggi esistenti

1. Nel territorio comunale l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio, attualmente viene esercitata nelle seguenti aree, di cui si approvano le relative schede facenti parte integrante e sostanziale del presente piano:

Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante

1. Ad eccezione delle aree indicate di seguito è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo itinerante in relazione a motivazione di polizia stradale, igienico-sanitaria, tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, e ambientale o per tutela dell'ordine pubblico.

SCHEDA MERCATO


1

DENOMINAZIONE DEL MERCATO		MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ	
UBICAZIONE DEL MERCATO		PIAZZA FALCONE (PIAZZA UNGHERIA SE L'AREA PRINCIPALE È OCCUPATA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI)	
TIPOLOGIA DI MERCATO		ANNUALE	
CADENZA DEL MERCATO		GIOVEDÌ MATTINO	
SUPERFICIE TOTALE DELL'AREA		PIAZZA FALCONE 3800 MQ PIAZZA UNGHERIA 1465 MQ	
NUMERO E SUPERFICIE TOTALE DEI POSTEGGI		N. 20	SUPERFICIE 959,75 MQ
NUMERO E SUPERFICIE DEI POSTEGGI DESTINATI AL SETTORE ALIMENTARE		N. 6	SUPERFICIE 297 MQ
NUMERO E SUPERFICIE DEI POSTEGGI DESTINATI AL SETTORE NON ALIMENTARE		N. 12	SUPERFICIE 574,75 MQ
NUMERO E SUPERFICIE DEI POSTEGGI DESTINATI AI PRODUTTORI AGRICOLI		N. 2	SUPERFICIE 88 MQ
SERVIZI PRESENTI NELL'AREA DESTINATA A MERCATO		FOGNARIO	NON PRESENTE
		ELETTRICO	PRESENTE
		IDRICO	PRESENTE
		ILLUMINAZIONE	PRESENTE
		ASPORTO RIFIUTI	PRESENTE
ASSEGNAZIONE AI PRECARI DEI POSTEGGI RESISI TEMPORANEAMENTE LIBERI	SI	ORARI DI ASSEGNAZIONE DI PRECARI	DALLE ORE 08.00
ORARI		OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI	DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 14.00
		ALLESTIMENTO STRUTTURE	DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 08.00
		OPERAZIONI DI VENDITA	DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 13.00
		SMONTAGGIO ATTREZZATURE	DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 14.00
		SGOMBERO POSTEGGIO	DALLE ORE 14.00

Note: Mercato istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/1998. Con il presente Piano si sono apportate modifiche alla superficie di vendita per l'esigenza di contenere alcuni posteggi degli operatori e riorganizzato l'assetto merceologico dei posteggi.



Piazza Falcone
mq 3800



POSTEGGIO n°.	Settore	Dimensioni	Superficie
1	NON ALIMENTARE	10,5mX5,5m	Mq. 57,75
2	NON ALIMENTARE	8mX5,5m	Mq. 44,0
3	NON ALIMENTARE	9mX5,5m	Mq. 49,5
4	ALIMENTARE	8mX5,5m	Mq. 44,0
5	ALIMENTARE	10,5mX5,5m	Mq. 57,75
6	ALIMENTARE	10,5mX5,5m	Mq. 57,75
7	ALIMENTARE	8mX5,5m	Mq. 44,0
8	ALIMENTARE	9mX5,5m	Mq. 49,5
9	ALIMENTARE	8mX5,5m	Mq. 44,0
10	NON ALIMENTARE	8mX5,5m	Mq. 44,0
11	PRODUTTORI AGRICOLI	8mX5,5m	Mq. 44,0
12	PRODUTTORI AGRICOLI	8mX5,5m	Mq. 44,0
13	NON ALIMENTARE	10,5mX5,5m	Mq. 57,75
14	NON ALIMENTARE	8mX5,5m	Mq. 44,0
15	NON ALIMENTARE	8mX5,5m	Mq. 44,0
16	NON ALIMENTARE	8mX5,5m	Mq. 44,0
17	NON ALIMENTARE	8mX5,5m	Mq. 44,0
18	NON ALIMENTARE	8mX5,5m	Mq. 44,0
19	NON ALIMENTARE	8mX5,5m	Mq. 44,0
20	NON ALIMENTARE	10,5mX5,5m	Mq. 57,75

PLANIMETRIA scala 1:500

SCHEDA POSTEGGIO ISOLATO

2

UBICAZIONE DEL MERCATO		PIAZZA DI CAMPAGNOLA	
TIPOLOGIA DI MERCATO		ANNUALE	
CADENZA DEL MERCATO		GIOVEDÌ POMERIGGIO	
SUPERFICIE TOTALE DELL'AREA		PIAZZA DI CAMPAGNOLA 1770 MQ	
NUMERO E SUPERFICIE TOTALE DEI POSTEGGI		N. 1	SUPERFICIE 25 MQ
NUMERO E SUPERFICIE DEI POSTEGGI DESTINATI AL SETTORE ALIMENTARE		N. 1	SUPERFICIE 25 MQ
NUMERO E SUPERFICIE DEI POSTEGGI DESTINATI AL SETTORE NON ALIMENTARE		N. 0	SUPERFICIE 0
NUMERO E SUPERFICIE DEI POSTEGGI DESTINATI AI PRODUTTORI AGRICOLI		N. 0	SUPERFICIE 0
SERVIZI PRESENTI NELL'AREA DESTINATA A MERCATO		FOGNARIO	NON PRESENTE
		ELETTRICO	NON PRESENTE
		IDRICO	NON PRESENTE
		ILLUMINAZIONE	PRESENTE
		ASPORTO RIFIUTI	PRESENTE
ASSEGNAZIONE AI PRECARI DEI POSTEGGI RESISI TEMPORANEAMENTE LIBERI	No	ORARI DI ASSEGNAZIONE DI PRECARI	=====
ORARI		OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI	DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 20.00
		ALLESTIMENTO STRUTTURE	DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 16.00
		OPERAZIONI DI VENDITA	DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 19.30
		SMONTAGGIO ATTREZZATURE	DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 20.00
		SGOMBERO POSTEGGIO	DALLE ORE 20.00

Note: Mercato istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/1998. Con il presente Piano si sono apportate modifiche agli orari di vendita.

SCHEDA POSTEGGIO ISOLATO

3

UBICAZIONE DEL MERCATO		PIAZZA DI CAMPAGNOLA	
TIPOLOGIA DI MERCATO		ANNUALE	
CADENZA DEL MERCATO		DOMENICA MATTINA	
SUPERFICIE TOTALE DELL'AREA		PIAZZA DI CAMPAGNOLA 1770 MQ	
NUMERO E SUPERFICIE TOTALE DEI POSTEGGI		N. 1	SUPERFICIE 25 MQ
NUMERO E SUPERFICIE DEI POSTEGGI DESTINATI AL SETTORE ALIMENTARE (CON TIPOLOGIA ALIMENTARE DI ROSTICCERIA – FRIGGITORIA – POLLERIA)		N. 1	SUPERFICIE 25 MQ
NUMERO E SUPERFICIE DEI POSTEGGI DESTINATI AL SETTORE NON ALIMENTARE		N. 0	SUPERFICIE 0
NUMERO E SUPERFICIE DEI POSTEGGI DESTINATI AI PRODUTTORI AGRICOLI		N. 0	SUPERFICIE 0
SERVIZI PRESENTI NELL'AREA DESTINATA A MERCATO		FOGNARIO	NON PRESENTE
		ELETTRICO	NON PRESENTE
		IDRICO	NON PRESENTE
		ILLUMINAZIONE	PRESENTE
		ASPORTO RIFIUTI	PRESENTE
ASSEGNAZIONE AI PRECARI DEI POSTEGGI RESISI TEMPORANEAMENTE LIBERI	No	ORARI DI ASSEGNAZIONE DI PRECARI	=====
ORARI		OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI	DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 14.00
		ALLESTIMENTO STRUTTURE	DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 08.00
		OPERAZIONI DI VENDITA	DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 13.00
		SMONTAGGIO ATTREZZATURE	DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 14.00
		SGOMBERO POSTEGGIO	DALLE ORE 14.00

Note: Mercato istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/1998.




SCUK

Piazza a Campagnola
Mq 1770

5.1

5.1

Scala 1:500



PLANIMETRIA scala 1:500



COMUNE DI BRUGINE

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DEL

COMMERCIO SU AREE

PUBBLICHE

CAPO I NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Articolo 1 Esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
2. Le autorizzazioni sono distinte in:
 - **tipo A:** l'atto rilasciato dal comune sede di mercato o posteggio. Se rilasciato da un comune veneto esso abilita:
 - a) all'esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione decennale;
 - b) all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della Regione Veneto;
 - c) all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito della Regione Veneto;
 - d) alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
 - e) alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, nell'ambito della Regione Veneto;
(il tipo A rilasciato da un comune di un'altra regione abilita, nell'ambito della Regione Veneto, esclusivamente alla partecipazione alle fiere).
 - **tipo B:** l'atto rilasciato dal Comune di residenza, o di sede legale in caso di società di persone, agli operatori itineranti. Esso abilita:
 - a) all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;
 - b) alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
 - c) all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;
 - d) alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
3. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici e a tipologie merceologiche previste dalla vigente normativa, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Articolo 5 del DLgs114/98.
4. L'autorizzazione con posteggio (tipo A) può essere limitata ad una tipologia merceologica, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 30, punto 3. del DLgs114/98.
5. L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni e autostrade è subordinata a permesso del relativo proprietario o gestore. In tali aree ed in quelle demaniali non rientranti nella disponibilità del comune, l'attività di tipo A è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano comunale.
6. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'Articolo 4 del D.Lgs. n. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

Articolo 2 Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile di settore competente per materia, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o dei posteggi isolati.
2. Per le finalità di cui al comma precedente il Responsabile di settore, dopo aver adempiuto alle richieste di miglioria, comunica alla Regione ogni posteggio resosi libero o comunque da assegnare. La comunicazione alla Regione conterrà le indicazioni circa la localizzazione, le dimensioni, le caratteristiche, il settore merceologico, la cadenza del mercato in cui è inserito, e se trattasi di posteggio annuale o stagionale.

- 3 Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.) dell'elenco dei posteggi liberi. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere trasmessa al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax, oppure presentata direttamente presso l'ufficio protocollo, e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R..
- 4 La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
- 5 Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'Articolo 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia le autorizzazioni, assegnando i posteggi liberi messi a concorso, sulla base di apposita graduatoria; ai fini della formulazione della graduatoria sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato come operatore precario, dall'entrata in vigore della Legge 112/1991 (23.4.1991) dal soggetto che fa domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, la data di presentazione è quella del timbro postale di spedizione; mentre per quelle consegnate direttamente al Comune, la data è quella del timbro protocollo apposto dall'Ufficio ricevente.
- 6 La graduatoria delle domande pervenute, con riguardo al mercato, è unica con riferimento a ciascun settore merceologico, per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R. Per i posteggi isolati la graduatoria è riferita ai singoli posteggi.
- 7 Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio. Sull'istanza il Comune si pronuncia entro il termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
- 8 La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria. Per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi si considerano utili le presenze effettuate come operatore precario sino alla data di pubblicazione nel BUR.
- 9 La scelta del posteggio in assegnazione è effettuata dall'operatore secondo l'ordine decrescente di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
- 10 Le presenze nel mercato effettuate dall'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, sono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione, e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.

- 11 L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate contestualmente, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune in forma scritta. La decorrenza della rinuncia non può essere anteriore alla data della comunicazione scritta. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione. In caso di subingresso l'avente causa subentra nelle restanti annualità della concessione.
- 12 Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale (25.04.2001) ogni ditta operante nel mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
- 13 Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'Articolo 42 comma 2 del presente regolamento.
- 14 L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno, con un minimo di trenta giorni; in tale caso il posteggio può essere oggetto di più concessioni.
- 15 Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comune invia alla Regione e alla Camera di Commercio l'elenco dei provvedimenti di autorizzazione e cessazione emessi nel corso dell'anno precedente.

Articolo 3 Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti ricadenti nel settore merceologico indicato nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico, e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
4. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di uno specifico settore .merceologico, è vietato vendere prodotti appartenenti ad un settore diverso.
5. L'operatore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico per la quantità e la qualità richiesta dal compratore.
6. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'Articolo 14 del decreto legislativo n.114/98.
7. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
8. E' vietato unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui, aventi distinte autorizzazioni.

9. E' vietato appendere la merce alle strutture di copertura del banco di vendita quando questa fuoriesca dall'area del posteggio assegnato.
10. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore ha l'obbligo di indicare tali prodotti con appositi cartelli di dimensione minima di 0,5 X 0,5 e di tenerli in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita devono aver subito un processo di igienizzazione. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.
11. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'Articolo 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti, il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere, l'accensione di fuochi all'aperto, fatta salva quella per la cottura di castagne e la produzione di zucchero filato.
12. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,20 metri dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La copertura non può sporgere più di m 1 dall'area di posteggio sulla parte anteriore; sulle parti laterali e sulla parte posteriore del posteggio la sporgenza della tenda non deve comunque essere tale da invadere il posteggio attiguo, senza il consenso dell'assegnatario dello stesso.
13. E' vietato l'uso di generatori elettrici ad idrocarburi qualora nel mercato o nel posteggio vi sia la fornitura di energia elettrica.
14. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette e compact disk limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
15. E' vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.
16. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio sia durante le operazioni di vendita sia a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area di mercato.
17. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
18. E' vietato danneggiare la sede stradale, il lastricato, l'acciottolato dell'area mercatale, il verde e gli elementi di arredo urbano. .
19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti con posteggio.

Articolo 4 Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'Articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114/98, è rilasciata dal Responsabile di Settore.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune di Brugine o, se società di persone, la sede legale.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1) deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) la non titolarità di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante rilasciata da un comune della Regione Veneto, per conversione o nuovo rilascio.
4. Qualora il Comune abbia rilasciato autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante a colore che non sono ancora iscritti al registro delle imprese e senza posizioni di partita IVA devono verificare che, entro 6 mesi dal rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'articolo 5 comma 1 lett. A) della legge regionale 10/2001, sia iniziata l'attività, ai fini della eventuale revoca dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita IVA, l'iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata e si provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.
5. Qualora la domanda sia incompleta o non regolare, il Responsabile del Settore competente ne dà comunicazione al richiedente, entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione.
6. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
7. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
8. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante che trasferisca la residenza nel Comune deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune in cui si è trasferito, il quale entro 30 giorni richiede al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione la documentazione relativa e provvede all'annotazione sull'autorizzazione prendendo in carico l'intera posizione.
9. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante deve comunicare le variazioni intervenute nella propria compagine societaria (cambio di rappresentanza legale, forma societaria, indirizzo all'interno del comune, ecc.), pena l'applicazione della sanzione di cui all'art 42.

Articolo 5 Svolgimento dell'attività in forma itinerante - Divieti

1. 1.L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal Comune ed in accordo con le norme e le disposizioni in materia di circolazione stradale ed in modo tale da differenziarsi dal commercio su suolo pubblico con posteggio fisso.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

3. Ai sensi dell'Articolo 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.
4. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno; la merce inoltre non può essere esposta su banchi collocati a terra, ma esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
5. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le norme e le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
6. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati, dell'attività di vendita in posteggi isolati e fiere, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste in un raggio di metri 300 dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali si svolgono attività temporanee di vendita autorizzate. Tuttavia il Sindaco può consentire la deroga a tale divieto, sentito il parere delle Associazioni di categoria.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Articolo 6 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad una nuova autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'attività sia esercitata su un posteggio in area pubblica, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda o di un suo ramo comporta anche per il subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. Per il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.
5. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.); il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Articolo 5 del decreto legislativo n. 114/98, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la domanda di

subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato e al titolare originario dell'autorizzazione dal Responsabile di Settore con nota raccomandata con avviso di ricevimento.

7. Il subentrante per atto tra vivi che, all'atto della presentazione della domanda, non sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Articolo 5 del decreto legislativo per l'esercizio dell'attività, decade dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato e al titolare originario dell'autorizzazione dal Responsabile dell'Ufficio Commercio con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 5 del decreto legislativo, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, presenti la domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'Articolo 5 del decreto legislativo oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato e al titolare originario dell'autorizzazione con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.
9. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.

Articolo 7 Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione

1. In caso di cessione della gestione (affitto) di un'azienda o di un suo ramo, esercitata su posteggio, viene rilasciata una nuova autorizzazione d'esercizio e una concessione per la corrispondente area di posteggio; autorizzazione e concessione hanno validità fino al termine del contratto di gestione, fatti salvi i termini di cui all'Articolo 35 del presente regolamento e, alla cessazione del contratto, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario che ha diritto di ottenerle e di iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora questi non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato e al titolare originario dell'autorizzazione con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.
2. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato e al titolare originario dell'autorizzazione con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.

Articolo 8 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi o di recidiva, il Responsabile di Settore competente, quale autorità competente ex L.689/81, può disporre, ai sensi dell'Articolo 29, comma 3 del decreto legislativo n. 114/98, la sospensione dell'attività di vendita su

area pubblica per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.

2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercantili;
 - b) Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - c) La vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specificata autorizzata in particolari posteggi.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla Legge 689/1981.

Articolo 9 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità per richiesta presentata almeno quindici giorni prima dalla data di scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
 - b) per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi (18 mercati settimanali), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
 - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 114/98.
 - d) il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante sospende la stessa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.
3. Il Responsabile del Settore competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dal comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Articolo 10 Indirizzi generali in materia di orari e deroghe chiusura festiva

1. In conformità agli indirizzi di cui all'Articolo 13 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a) l'attività in forma itinerante o con posteggio può essere esercitata in fasce orarie che devono essere raccordate con quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;
 - b) per l'attività nei posteggi isolati comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per i pubblici esercizi di tipo A, nella fascia oraria massima compresa tra le ore 5.00 e le ore 04.00. La scelta dell'orario è subordinata all'autorizzazione comunale. Qualora l'operatore eserciti l'attività di vendita e somministrazione sia in orario notturno (dopo le ore 22) sia

in quello diurno, l'attività notturna deve essere prevalente, avere cioè una durata almeno doppia di quella diurna; tra la fine dell'orario notturno e quello diurno deve intercorrere un intervallo di almeno 6 ore.

- c) per i posteggi in cui sono rilasciate autorizzazioni temporanee di cui all'Articolo 32 del presente regolamento la fascia oraria di apertura deve corrispondere a quella della manifestazione a cui fanno riferimento.
2. Il Sindaco provvede a fissare gli orari di esercizio dell'attività, compresa quella in forma itinerante, precisando per i mercati, i posteggi isolati e le fiere, le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.
 3. Gli orari di cui al comma 2 sono indicati anche nelle schede relative al mercato, posteggio isolato e fiera, di cui agli articoli 14 e 25. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.
 4. L'Amministrazione comunale, nella predisposizione del calendario di cui all'Articolo 8, comma 3 della L.R. 10/2001, per il solo mercato principale, ricomprende tra le otto festività di apertura in deroga, anche i giorni di svolgimento del mercato ricadenti in giornata festiva.

Articolo 11 Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dell'invio della comunicazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228/2001.
2. L'attività del produttore agricolo effettuato in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 5 e la preventiva comunicazione di cui al comma precedente deve essere fatta al comune in cui ha sede l'azienda.
3. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio durante il mercato settimanale, la comunicazione di cui sopra deve contenere anche la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dall'articolo 20 del presente regolamento.
4. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. La superficie espositiva per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata a prodotti provenienti dalla propria azienda.

Articolo 12 Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di manifestazioni straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge regionale n. 10/2001 valide per la durata della manifestazione, solo a ditte, individuali o società in qualsiasi forma costituite, già iscritte al registro imprese al momento della domanda di autorizzazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 114/98.
2. L'autorizzazione viene rilasciata per i posteggi appositamente individuati con provvedimento della Giunta Comunale previa relazione del Responsabile di Settore in base alla disponibilità fisica dell'area interessata alla manifestazione, nonché in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base all'anzianità d'iscrizione al R.E.A.
3. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.

Articolo 13 Normativa igienico - sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, con ordinanza del ministero della sanità del 2002.
2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del ministero della sanità del 2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.
4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'ordinanza del ministero della sanità del 2002.
5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati che nei mercati, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del ministero della sanità del 2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
8. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione nonché alla preparazione dei prodotti della pesca salvo, per questi ultimi, quanto previsto in deroga nell'Articolo 6, comma 1, lettera c), punto 6), dell'ordinanza del ministero della sanità del 2002.
9. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 6, devono essere forniti di :
 - a) idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
 - b) serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
 - c) lavello con erogatore automatico di acqua;
 - d) serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;

- e) adeguato piano di lavoro;
f) rispettare le prescrizioni di cui all'Articolo 6, comma 1, lettera c) punti 1, 2, 3 e 6 dell'ordinanza del ministero della sanità del 2002 .
10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d) e), dell'ordinanza del ministero della sanità del 2002, che riguardano:
 - a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia cotti;
 - c) prodotti della pesca;
 - d) molluschi bivalvi vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.
 11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista all'Articolo 28 del DLgs114 .
 12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'ordinanza del ministero della sanità del 2002. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice .
 13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile .
 14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 .
 15. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata .
 16. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2002 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:
 - a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
 17. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 327/1980, articoli 37 e 42 .
 18. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'"industria alimentare", come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere

ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

CAPO II MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Articolo 14 Piano dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono istituiti dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2 della legge regionale di approvazione del Piano Commerciale sulle aree pubbliche.
2. Il piano del commercio su aree pubbliche ha validità triennale, ma la sua efficacia è prorogata fino all'adozione di un nuovo piano. Nel corso del periodo di validità del Piano non sono di regola ammesse modifiche, eccezion fatta per motivate ragioni di pubblico interesse, ovvero in occasione di trasferimento del mercato stesso, o in concomitanza dell'aggiornamento dei criteri commerciali in sede fissa; eventuali modifiche vengono assunte con la procedura di approvazione del Piano.
3. Le aree da destinare sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale come previsto al comma 1, approvando apposite schede distinte per singolo mercato o posteggio isolato indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) la cadenza e il periodo di svolgimento;
 - c) gli orari di esercizio dell'attività, di carico e scarico, allestimento e sgombero del mercato;
 - d) il numero complessivo dei posteggi e la loro superficie;
 - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, con relative ubicazioni e superficie;
 - f) i settori merceologici dei posteggi;
 - g) gli eventuali servizi idrici, fognari, elettrici e tutte le misure previste dalle norme igienico-sanitarie;
 - h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari;
 - i) eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio (ad es. ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale);
4. Alla scheda del mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, l'indicazione dei settori merceologici, gli eventuali posteggi riservati ai produttori agricoli, eventuali altre condizioni.
Schede e planimetrie sono consultabili, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici comunali.

Articolo 15 Trasferimento del mercato

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente possibilmente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile a quello precedentemente fruito, comunque entro i moduli di progetto del mercato stesso. Inoltre i posteggi per prodotti alimentari possono essere raggruppati per ragioni igienico-sanitarie, connesse con la fruibilità degli allacciamenti e scarichi previsti; i posteggi aventi dimensioni particolari, eccedenti i moduli di progetto o che richiedano particolari condizioni di accessibilità potranno essere raggruppati per merceologia e situati in posizioni adeguate alla loro dimensione.
2. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area destinata a mercato per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze il Responsabile di settore competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
3. Lo spostamento temporaneo del mercato o di singoli posteggi non costituisce modifica al Piano.

4. Se lo spostamento riguarda più operatori , la rassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sui seguenti criteri:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato; anzianità intesa come anzianità di partecipazione al mercato escluso il periodo di precariato.
 - b) maggiore anzianità di iscrizione R.E.A. (ex Registro ditte) per attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

Articolo 16 Ampliamento dei posteggi

1. L'ampliamento dei posteggi o l'aumento del numero degli stessi, nell'ambito del mercato, che comporti modifica al Piano, può avvenire solamente in occasione di una ristrutturazione o trasferimento del mercato stesso, o in occasione della revisione del piano del commercio su aree pubbliche, ovvero in concomitanza dell'aggiornamento dei criteri commerciali in sede fissa. Gli ampliamenti dei mercati, attraverso l'aumento del numero dei posteggi devono essere giustificati da un effettivo aumento di domanda e devono tener conto della funzione integrativa del mercato rispetto alla rete distributiva al dettaglio in sede fissa e delle esigenze dei consumatori.
2. Costituisce modifica del Piano ogni variazione che comporti l'aumento del numero dei posteggi o della superficie complessiva autorizzabile, con riferimento a ciascuno dei due settori merceologici. Ove l'ampliamento o l'aumento dei posteggi comporti la modifica del Piano, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 14 del presente regolamento.
3. L'ampliamento dei posteggi isolati o il loro aumento, entro il numero complessivo massimo di cinque, può avvenire in qualsiasi momento purché la richiesta sia debitamente motivata e sussistano le condizioni fisiche per l'ampliamento. La richiesta è valutata dall'Amministrazione, sentito il parere delle Associazioni di categoria.
4. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal Responsabile di Settore competente ove sia disponibile il necessario spazio; in caso contrario il Responsabile di Settore valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento.
5. L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 1 può essere deliberato dal Consiglio Comunale mediante modifica del piano di cui all'articolo 14.

Articolo 17 Soppressione del mercato o di posteggi

1. Il Consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione dei mercati o di singoli posteggi, al verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi.
 - d) Mancata assegnazione del posteggio dopo 2 pubblicazioni nel BUR

2. La Giunta Comunale può, altresì disporre la soppressione di singoli posteggi non ancora assegnati per sopravvenute esigenze di carattere tecnico quali, ad esempio, la modifica della viabilità o l'apertura di nuovi accessi carrabili. Nel caso in cui la soppressione dei singoli posteggi non ancora assegnati sia obbligata sotto il profilo tecnico la relativa competenza spetta al Responsabile di Settore. In tale caso si procede al semplice aggiornamento delle schede allegate al Piano Commerciale.

Articolo 18 - Posteggi liberi - Migliorie

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'ufficio competente deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il Responsabile di Settore competente provvede, su richiesta scritta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. A tale scopo il Responsabile di Settore invia a tutti gli operatori del mercato idonea comunicazione contenente l'elenco e le specifiche dei posteggi resisi liberi nonché i termini di presentazione della domanda, allegando il fac-simile della stessa.
3. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite servizio postale, a mezzo telefax, oppure presentata direttamente presso l'ufficio protocollo entro 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento del Responsabile di Settore che individua i posteggi liberi.
4. La mancata presentazione della domanda da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
5. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento dichiarata dal titolare del posteggio mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
6. Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli operatori precari per almeno dodici mesi, non si procede più alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 e può essere disposta l'eventuale soppressione.
7. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Articolo 19 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, di tipo a) e b), secondo graduatorie distinte per settore merceologico nel caso nel mercato siano presenti aree destinate a specifici settori merceologici. Del posizionamento

direttamente in loco si occuperà l'Ufficio di Polizia Municipale. E' riconosciuta priorità di partecipazione per coloro che vantano un maggior numero di presenze sul mercato riferite al settore di appartenenza. Per partecipazione si intende il numero di volte in cui l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purchè ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad un'obiettivo insufficiente delle dimensioni del posteggio. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.

2. Le graduatorie precari vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata, quale che sia la residenza, sede o nazionalità dell'operatore;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
4. In caso di assenza di operatori precari alimentaristi è possibile assegnare eventuali posteggi del settore alimentare ad operatori presenti nella graduatoria relativa al settore non alimentare.
5. A partire dall'entrata in vigore della LR10/2001, la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
6. La spunta è effettuata, giornalmente, da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale, a decorrere dall'orario stabilito e vi partecipano gli operatori precari presenti.
7. Gli operatori che intendono partecipare per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare preventivamente, all'ufficio comunale competente, apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
 - a) estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (della quale si allega copia);
 - b) data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).
8. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'Articolo 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
9. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.
10. In caso di cessione d'azienda al subentrante vengono riconosciuti i diritti acquisiti dal cedente qualora ciò risulti dall'atto notarile.

Articolo 20 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede di mercato.

2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del Responsabile di Settore competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere l'assegnazione di un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al comune precisando:
 - a) propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) sede dell'azienda agricola;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) numero presenze nel mercato come operatore precario;
 - f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
 - g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, via telefax oppure essere consegnate direttamente al comune. In ogni caso devono essere ricevute dal comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di disponibilità di posteggi.
5. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
6. Nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;
 - b) all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data nella quale è stata rilasciata l'attestazione di cui alla ex legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'Articolo 19 della legge n. 241/1990, o data di iscrizione alla Camera commercio ai sensi dell'Articolo 4 D.L.G.S. n.228 del 2001.
 - c) ordine cronologico di ricezione della domanda.
7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
8. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
9. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui al precedente articolo 19.
10. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.

11. La concessione di posteggio ha validità anni 10. In virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, è consentita l'assegnazione di posteggi con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, per un minimo di 30 giorni. Nel Caso di concessioni inferiori all'anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
12. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'imprenditore agricolo, unitamente all'azienda agricola di riferimento.
13. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Articolo 21 - Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
 - a) maggior numero di presenze maturate in quel mercato, dichiarata dal titolare del posteggio mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - b) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui alla ex legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'Articolo 19 della legge n. 241/1990;
 - c) sorteggio.

Articolo 22 - Graduatorie di mercato e registro assenze

1. Il Responsabile di Settore competente provvede a stilare due distinte graduatorie (precari e assegnatari) al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento.
2. L'Ufficio di Polizia Municipale addetto al controllo del mercato annota giornalmente le assenze degli operatori titolari di posteggio e le presenze degli operatori precari in un apposito registro. La graduatoria precari viene aggiornata trimestralmente, con effetto per il trimestre successivo.
3. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato; altrimenti è considerato assente.
4. E' obbligatoria la presenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
5. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di posteggi inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
6. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e venga effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'articolo 11, comma 4, la presenza al mercato da parte dell'operatore è facoltativa e l'eventuale assenza non viene conteggiata.
7. Le graduatorie sono consultabili presso gli uffici comunali, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Articolo 23 Mercati straordinari

1. L'effettuazione di un mercato settimanale in giorno diverso da quello stabili, nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, può essere disposta dalla Giunta Comunale, su proposta presentata per iscritto:
 - a) da almeno il 50% degli operatori del mercato;
 - b) dalle associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
 - c) dalle associazioni dei consumatori di cui all'articolo 5 della L. 281/1998.
2. La proposta deve pervenire al Comune almeno 90 giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.
3. La Giunta Comunale deve decidere entro 45 giorni dalla presentazione della proposta, sentite le associazioni di categoria degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. L'effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati, almeno 15 giorni prima della data prevista.
5. La presenza al mercato straordinario è obbligatoria, nell'eventualità che la richiesta sia stata fatta ai sensi del comma 1 lettera a), limitatamente a coloro che hanno sottoscritto la richiesta stessa.
6. Per l'assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla spunta durante lo svolgimento normale del mercato.

Articolo 24 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza emessa dall'Ufficio di Polizia Municipale, ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, fatta eccezione per l'accesso ai passi carrai preesistenti al mercato, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. E' altresì vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea segnaletica ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale.

CAPO III

FIERE, MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE E SAGRE

Articolo 25 Piano delle fiere

1. Le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono individuate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, di cui all'Articolo 2 della legge regionale.
2. Le aree da destinare a sede della fiera sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singola fiera indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) periodo di svolgimento;
 - c) numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - d) eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - e) estremi degli atti formali di conferma o istituzione della fiera;
 - f) eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio e relativi orari;
 - g) eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
3. Alla scheda di ciascuna fiera è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso l'ufficio commercio su aree pubbliche.
4. Copia della scheda, della planimetria e del presente regolamento è consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio che ne faccia richiesta.
5. La gestione delle fiere può essere affidata anche alle Associazioni di categorie dei commercianti su aree pubbliche che ne facciano richiesta, previa apposita convenzione.
6. Nei giorni di fiera, l'Ufficio di Polizia Municipale provvede alla registrazione delle presenze effettive con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione. Non è consentito all'operatore precario presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato nella domanda di partecipazione.
7. Il Responsabile di Settore, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, provvede su richiesta degli interessati e tenendo conto dell'anzianità di presenza nella fiera, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di un posteggio, assegnando uno dei posteggi resosi libero dello stesso settore o tipologia merceologica. Per le domande di miglioria valgono le disposizioni previste per il commercio su aree pubbliche in sede fissa.

Articolo 26 Trasferimento della fiera

1. In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento della fiera è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Responsabile di Settore, che ne

dà avviso alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale e che provvede anche ad aggiornare la planimetria della fiera.

3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi avviene in base all'ordine di collocazione degli interessati nella graduatoria della fiera.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede della fiera per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il Responsabile di Settore, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte della fiera in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Articolo 27 Domanda di partecipazione alle fiere

1. Alle fiere possono partecipare tutti gli operatori già muniti di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 28 comma 1 del D. Lgs. 114/1998. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione deve essere inviata al Comune ove si trova il posteggio con le modalità previste per i posteggi dei mercati.
2. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale e non sia già titolare di concessione decennale deve inviare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società, codice fiscale/partita IVA;
 - b) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - c) presenze effettive nella fiera alla quale chiede di partecipare;
 - d) data di iscrizione al R. E.A.
3. Le domande possono essere inviate per mezzo del servizio postale oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera.
4. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, verrà chiesta la regolarizzazione, fissandone i termini. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
5. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare. Il medesimo soggetto non può avere più di una concessione di posteggio e nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.
6. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al Comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione. L'acquirente inoltre subentra nelle restanti annualità della concessione.

Articolo 28 Graduatoria

1. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile di Settore, è affissa all'albo pretorio del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni

partecipante è comunicata la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento e relativo importo del plateatico e di eventuali ulteriori servizi erogati, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera ed ogni altra informazione circa le modalità di svolgimento della stessa.

2. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti dall'articolo 5 del D. Lgs. N. 114/98, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande rilascia l'autorizzazione a partecipare e la relativa concessione, assegnando i posteggi liberi presenti nella fiera secondo l'unica graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità; nell'ordine di:
 - a) maggior numero di presenze effettive nella fiera. Non è consentito sommare le presenze effettive maturate con riferimento a più autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui sia titolare il medesimo soggetto. Viene inoltre confermato il posteggio della precedente edizione;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. La graduatoria delle domande prevenute con riferimento a ciascuna fiera deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
4. Ai fini della formazione della graduatoria per le fiere di nuova istituzione valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
5. Per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere già istituite si osservano i seguenti criteri di priorità :
 - a) maggior numero di presenze effettive alla fiera, confermando il posteggio già occupato nella precedente edizione per quanto possibile;
 - b) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole

Articolo 29 Concessione di posteggio

1. Il rilascio dell'autorizzazione a partecipare alle fiere è contestuale alla concessione decennale del posteggio valevole per i giorni di fiera. Tale autorizzazione non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui inerisce. L'autorizzazione a partecipare alla fiera e la relativa concessione del posteggio costituiscono nel loro insieme, ramo d'azienda.
2. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori 10 anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al comune secondo le modalità stabilite nei relativi regolamenti di mercato.
3. La concessione decennale è rilasciata agli aventi diritto in base alla graduatoria della fiera, confermando, per quanto possibile, il posteggio occupato nell'ultima edizione, fatte salve eventuali miglione in presenza di posteggi liberi.
4. Qualora si rendano disponibili, per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, dei posteggi, è rilasciata la relativa concessione decennale agli operatori non titolari di posteggio aventi diritto in base alla graduatoria della fiera e che abbiano presentato domanda, con le modalità di cui all'Articolo 28, per l'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità.

5. Prima di procedere al rilascio della concessione di cui al comma 3, sono concesse, tenendo conto della graduatoria della fiera, miglorie ai titolari di posteggio. Le domande di migloria devono pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità di posteggi.
6. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, comporta la decadenza della concessione del posteggio.
7. Qualora per una fiera sia stabilito l'obbligo di installare le strutture di vendita, prima del suo inizio e di non rimuoverle fino alla fine, il mancato rispetto di tale norma viene considerato assenza ingiustificata alla fiera stessa.
8. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.
9. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve comunicare l'avvenuto trasferimento, allegando copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, della domanda di voltura presentata al Comune competente. Al subentrante è quindi rilasciata la concessione decennale avente la medesima scadenza di quella del cedente.

Articolo 30 Presenze dei concessionari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio, o suo dipendente o collaboratore o associati in partecipazione, è tenuto ad essere presente presso il posteggio stesso entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera; altrimenti è considerato assente ed il posteggio è assegnato agli operatori non concessionari, purché inseriti nella graduatoria della fiera.
2. E' obbligatoria la permanenza dell'operatore presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Durante lo svolgimento della fiera non sono ammesse miglorie;

Articolo 31 Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, sono assegnati dal personale incaricato, nel rispetto dell'ordine della graduatoria della fiera, agli operatori non concessionari di posteggio presenti, entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario.
2. Se sul posteggio temporaneamente non occupato sono installate delle strutture di vendita, il posteggio non può essere assegnato ad operatori precari.
3. Qualora un posteggio, che secondo il regolamento della fiera deve essere occupato con gazebo, non sia occupato dall'assegnatario e sia sgombero dalle attrezzature di vendita, può essere assegnato, previa verifica della sua effettiva disponibilità, agli operatori non concessionari di posteggio, inseriti nella graduatoria della fiera, che ne facciano richiesta.
4. Gli operatori che hanno acquisito un posteggio alla fiera come precari, per una durata pari o superiore ai due terzi della durata della manifestazione, sono inseriti in una graduatoria di anzianità valida per

l'assegnazione di posteggi che eventualmente si rendessero liberi nelle successive edizioni della fiera stessa.

Articolo 32 Manifestazioni straordinarie

1. In occasione di manifestazioni (culturali, sportive, musicali ecc.) su suolo pubblico, organizzate da terzi, previa concessione dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale, sono rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché per la somministrazione di alimenti e bevande a ditte in possesso dei requisiti previsti dall'Articolo 5 del decreto legislativo n. 114/1998 e iscritte al registro delle imprese.
2. Se la manifestazione è organizzata da terzi almeno quarantacinque giorni prima dell'evento deve essere inviato al Comune quanto segue:
 - c) Una relazione che illustri in generale la manifestazione con indicate le date e gli orari di effettuazione;
 - d) L'indicazione del tipo di attività che saranno svolte distinte per settore merceologico nonché i nominativi dei singoli operatori;
 - e) Una planimetria che indichi la disposizione dei posteggi con l'indicazione dell'esatta superficie utilizzabile per il commercio;
3. Qualora la manifestazione sia organizzata dal Comune il Responsabile di Settore preposto all'organizzazione dovrà far pervenire al Responsabile dell'Ufficio Commercio almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio della manifestazione, quanto segue:
 - a) Una relazione che illustri in generale la manifestazione con indicate le date e gli orari di effettuazione;
 - b) L'indicazione del tipo di attività che saranno svolte distinte per settore merceologico nonché i nominativi dei singoli operatori;
 - c) Una planimetria che indichi la disposizione dei posteggi con l'indicazione dell'esatta superficie utilizzabile per il commercio;
4. I singoli operatori interessati dalla manifestazione dovranno far pervenire al comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione le richieste per il rilascio delle singole autorizzazioni amministrative e sanitarie qualora si tratti di attività di somministrazione di alimenti e di bevande. Gli operatori dovranno in tal caso essere in possesso dei requisiti oggettivi per il rilascio dell'autorizzazione temporanea (iscrizione REC).

Articolo 33 Sagre

1. In occasione di sagre su area pubblica o di area privata data in concessione pubblica il Responsabile di Settore individua il numero delle concessioni temporanee (posteggi) che possono essere rilasciate per le manifestazioni stesse stabilendo le tipologie merceologiche autorizzabili. Inoltre dovrà predisporre apposita planimetria.
2. In caso di presentazione di un numero di domande superiore al numero dei posteggi disponibili per l'assegnazione di questi ultimi viene formata una graduatoria con i criteri stabiliti per le fiere.
3. Le domande per l'assegnazione dei posteggi devono pervenire almeno 30 giorni prima della sagra.
4. I richiedenti devono essere in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

CAPO IV CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 34 Applicabilità delle norme

1. Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, operatori commerciali o produttori agricoli, nei mercati, posteggi isolati, fiere, sagre e manifestazioni straordinarie.

Articolo 35 Concessioni del posteggio -Durata –Rinnovo

1. La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni. Essa è rinnovata automaticamente per ulteriori dieci anni alla scadenza, salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse, ne comunichi il mancato rinnovo.
2. Qualora sia deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne deve essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'Articolo 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
3. Nella comunicazione di cui al comma 2, il Comune propone l'assegnazione di un nuovo posteggio in un'altra area comunale. Se l'operatore rifiuta la proposta, con il provvedimento di mancato rinnovo della concessione il Responsabile di Settore provvede anche alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.

Articolo 36 Tributi per l'occupazione del posteggio

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
2. L'ammontare dei tributi viene determinato in relazione a quanto previsto dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. I versamenti saranno effettuati con cadenza trimestrale sia per gli operatori in possesso di concessioni decennali sia per i precari, mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune.
3. Per gli operatori giornalieri sarà compito dell'Ufficio di Polizia Municipale che provvede al posizionamento di inviare lo stesso giorno gli operatori all'ufficio commercio perché questo reperisca tutti i dati necessari per l'assolvimento dei tributi da parte degli operatori.
4. Il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico relativa alla concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

Articolo 37 Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non è utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, o superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione

scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dall'inizio della malattia, dell'assenza per gravidanza o servizio militare.

2. Sono considerate assenze per gravidanza tutte quelle fatte dalla titolare di posteggio successivamente alla presentazione di un certificato di gravidanza e quelle fatte nei tre mesi successivamente al parto.
3. Le assenze di cui al comma 1) si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società l'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare deve riguardare tutti i legali rappresentanti contemporaneamente per essere giustificata. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi.
4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'articolo 1.

Articolo 38 Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'Articolo 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Responsabile del Settore che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. La concessione del posteggio viene revocata nel caso in cui l'operatore commerciale non rispetti i termini previsti dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, relativamente al pagamento dei tributi. Tale ipotesi non comporta il diritto per l'operatore all'assegnazione di altro posteggio.
6. Nel caso in cui a non effettuare il pagamento dei tributi sia un operatore precario nei mercati, allo stesso viene inibita la partecipazione alla spunta in tutto il territorio comunale fino all'avvenuto pagamento dei tributi arretrati.
7. Il Comune può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su Aree Pubbliche e delle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per 12 mesi;
 - d) mancata assegnazione del posteggio dopo 2 pubblicazioni sul B.U.R.

Articolo 39 Divieti e limiti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale

1. Nelle zone sottoposte a vincolo di cui al D. Lgs. 490/99, l'attività può essere limitata a tipologie merceologiche particolari, sentita l'autorità competente in relazione allo specifico vincolo. Dette tipologie sono contenute nelle singole schede relative ai mercati, ai posteggi isolati e alle fiere, allegata al piano di cui all'articolo 14.
2. Nel caso di cui al comma 1 nella previsione di specifiche tipologie merceologiche diverse da quelle esistenti, il Comune può proporre l'assegnazione di un posteggio sostitutivo agli operatori già titolari di posteggio non intenzionati a porre in vendita gli articoli delle tipologie merceologiche stabilite. Qualora l'operatore rifiuti la proposta di posteggio sostitutivo si provvede a negare il rinnovo della concessione alla scadenza decennale.

Articolo 40 Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi

1. La concessione è sospesa per 15 giorni (n. 2 mercati) consecutivi per accertato omesso pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, con le modalità previste dal regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dalla normativa vigente in materia. In tal caso, contestualmente alla concessione di suolo pubblico viene sospesa anche la relativa autorizzazione d'esercizio.
2. La concessione è revocata qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al 1 comma, non è stato effettuato il pagamento della tassa. Contestualmente alla concessione viene revocata anche l'autorizzazione all'esercizio.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articol 41 Disposizioni transitorie

1. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 42 Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dall'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 ad Euro 3.098, di cui all'Articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 114/98.
2. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 500, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.
3. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'Articolo 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio.

Articolo 43 Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio.

Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento sono abrogate.

Il Comune garantisce la pubblicità del presente regolamento, anche mediante la consegna di una copia dello stesso agli operatori commerciali su aree pubbliche titolari di autorizzazione.

INDICE

ARTICOLO E OGGETTO		PAGINE
CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ		16
Articolo 1	Esercizio dell'attività	16
Articolo 2	Autorizzazione con posteggio	16
Articolo 3	Obblighi e divieti per gli operatori	18
Articolo 4	Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante	19
Articolo 5	Svolgimento dell'attività in forma itinerante - Divieti	20
Articolo 6	Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione	21
Articolo 7	Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione	22
Articolo 8	Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio	22
Articolo 9	Revoca dell'autorizzazione d'esercizio	23
Articolo 10	Indirizzi generali in materia di orari e deroghe chiusura festiva	23
Articolo 11	Produttori agricoli	24
Articolo 12	Autorizzazioni temporanee	24
Articolo 13	Normativa igienico-sanitaria	24
CAPO II – MERCATI E POSTEGGI ISOLATI		28
Articolo 14	Piano dei mercati	28
Articolo 15	Trasferimento del mercato	28
Articolo 16	Ampliamento dei posteggi	29
Articolo 17	Soppressione del mercato o di posteggi	29
Articolo 18	Posteggi liberi - Migliorie	30
Articolo 19	Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari	30
Articolo 20	Posteggi riservati ai produttori agricoli	31
Articolo 21	Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli	33
Articolo 22	Graduatorie di mercato e registro assenze	33
Articolo 23	Mercati straordinari	34
Articolo 24	Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	34
CAPO III – FIERE, MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE E SAGRE		35
Articolo 25	Piano delle Fiere	35
Articolo 26	Trasferimento della fiera	35
Articolo 27	Domanda di partecipazione alle fiere	36
Articolo 28	Graduatoria	36
Articolo 29	Concessione di posteggio	37
Articolo 30	Presenze dei concessionari di posteggio	38
Articolo 31	Assegnazione dei posteggi non utilizzati	38
Articolo 32	Manifestazioni straordinarie	39
Articolo 33	Sagre	39
CAPO IV – CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO		40
Articolo 34	Applicazione delle norme	40
Articolo 35	Concessione del posteggio – Durata - Rinnovo	40
Articolo 36	Tributi per l'occupazione del posteggio	40
Articolo 37	Decadenza della concessione del posteggio	40
Articolo 38	Revoca della concessione del posteggio	41
Articolo 39	Divieti e limiti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale	42
Articolo 40	Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi	42

ARTICOLO E OGGETTO		PAGINE
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI		43
Articolo 41	Disposizioni transitorie	43
Articolo 42	Sanzioni	43
Articolo 43	Entrata in vigore del regolamento	43